



**AMBIENTEROSA**  
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi  
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza  
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano  
P. Iva 01711730331  
rosabertuzzi@ambienterosa.net  
PEC: ambienterosa@legalmail.it  
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

**Nuovi accorgimenti nelle procedure di V.I.A. e di interventi nei siti  
oggetto di bonifica a seguito dell'intervenuta riforma ad opera del  
D.L. 16 Luglio 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni),  
convertito nella L. 120/2020.**

Il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n. 120, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa previgente in materia di legislazione antimafia, contratti pubblici, edilizia, responsabilità erariale, procedimenti amministrativi e conferenze dei servizi ex L. 241/90, nonché ambientale. Tale ultimo aspetto, che si intende approfondire con il presente articolo, ha avuto ad oggetto in special modo la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e la semplificazione delle procedure per gli interventi nei siti oggetto di bonifica. Prima di procedere alla descrizione dei principali elementi di novità introdotti dal legislatore nell’ambito di queste tematiche, è opportuno richiamare, quanto meno per sommi capi, la disciplina ordinaria ad esse relativa. Con particolare riferimento al tema delle bonifiche, le disposizioni di riferimento sono contenute nel Titolo V, del Capo IV della Parte Quarta del D. lgs 152/2006 (T.U.A. - artt. 239 e ss). Le procedure tecnico-operative e amministrative volte alla salvaguardia ambientale da un evento contaminante sono particolarmente complesse e tengono conto dei valori di contaminazione riscontrati nonché delle peculiarità del sito interessato; la norma di riferimento è naturalmente l’art. 242. Il punto di partenza del procedimento è, ovviamente, il verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito. In questo caso, il responsabile dell’inquinamento è tenuto a mettere in opera tutte le misure di prevenzione necessarie e a darne comunicazione entro 24 ore al Comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma in cui si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto. Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile svolge, nelle aree interessate, un’indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento, tenendo conto delle CSC - concentrazioni soglia di contaminazione - ovvero dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio specifica, come individuati dall’allegato V alla parte quarta del TUA. A questo punto il

procedimento si divide in due possibili alternative. La prima, più semplice, si applica nel caso in cui i livelli di CSC non vengano superati e prevede che il responsabile proceda al ripristino dell'area, dandone comunicazione al Comune e alla Provincia tramite autocertificazione da presentare entro 48 ore dalla comunicazione dell'evento. In questo caso, l'autocertificazione chiude il procedimento di notifica, salve le attività di verifica e di controllo successive da parte dell'autorità competente da effettuarsi entro 15 giorni. La seconda alternativa, invece, si applica nel caso in cui i livelli di CSC vengano superati, anche solo per un parametro. In questo caso il responsabile dell'inquinamento ne dà notizia immediata al Comune e alla Provincia, indicando le misure di prevenzione e sicurezza già adottate. Entro i successivi 30 giorni, inoltre, deve essere presentato alle predette amministrazioni, nonché e alla Regione, il Piano di caratterizzazione del sito elaborato secondo i criteri indicati nell'Allegato II alla parte quarta del T.U.A. (Ricostruzione storica delle attività produttive svolte nel sito, predisposizione di un piano di indagini preliminari finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sito, identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili, ecc...). Entro 30 giorni dalla ricezione del piano di caratterizzazione, la Regione, convocata la conferenza di Servizi, autorizza il piano, disponendo eventuali integrazioni. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, si procede all'applicazione al sito della procedura di analisi del rischio per la determinazione delle CSR - concentrazioni soglia di rischio - ovvero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso secondo i principi di cui all'allegato I alla parte quarta del T.U.A., il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica, i quali rappresentano la soglia di accettabilità per il sito. Successivamente, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito, il responsabile dell'inquinamento deve presentare i risultati della procedura di analisi del rischio alla Regione, la quale, in conferenza di servizi, a seguito di istruttoria svolta con il responsabile approva il relativo documento, entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. A questo punto il procedimento si divide ulteriormente in due alternative. Nel caso in cui i valori riscontrati non superino i livelli di CSR, la conferenza di servizi, in sede di approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, salvo prescrivere, eventualmente, lo svolgimento di un programma di monitoraggio, che dovrà essere presentato dal responsabile dell'inquinamento entro i successivi 60 giorni alla Regione, la quale, sentita la Provincia, lo approva nei 30 giorni successivi (salvo sospensione, per una sola volta, in caso di necessità di integrazioni documentali). Nel caso, invece, in cui i valori riscontrati superino la soglia delle CSR, è necessario che il responsabile sottoponga alla Regione un progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza - operativa o permanente - oltreché le ulteriori misure di ripristino e riparazione, al fine di minimizzare o comunque ridurre alla soglia di accettabilità il rischio derivante dalla contaminazione, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del documento di analisi del rischio. Nei successivi 60 giorni (Salvo sospensione, per una sola volta, in caso di necessità di integrazioni documentali), la Regione, sentiti il Comune e la Provincia interessati, nonché il responsabile stesso, approva il progetto operativo apportando eventuali modifiche o prescrizioni aggiuntive necessarie. Con l'approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione. L'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale nonché di messa in sicurezza,

operativa o permanente, avviene nel rispetto delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs - B.A.T.N.E.E.C.) individuate ai sensi delle normative comunitarie e secondo i criteri di cui all'Allegato III della parte IV del T.U.A. (ad es. Privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente le concentrazioni nelle diverse matrici ambientali; evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria; prevedere il riutilizzo del suolo; privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero dei rifiuti, ecc...). Terminati gli interventi di bonifica o messa in sicurezza, la Provincia rilascia apposita certificazione di avvenuta bonifica; qualora non provvede, al relativo rilascio provvede la Regione.

L'articolata procedura sin qui descritta risulta semplificata dall'art. 242-bis T.U.A., il quale prevede una disciplina in parte derogatoria nel caso di "operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione". In questo caso, non si applicano le varie procedure di approvazione previste dal menzionato art. 242. In sostituzione, l'interessato può presentare un progetto completo degli interventi programmati con crono programma di svolgimento dei lavori, tenuto conto dello stato di contaminazione del sito e procedere con le operazioni (si tenga a mente che in questa fase l'interessato è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni rilasciati ai sensi dell'art. 21 della L. 241/1990). Terminati gli interventi di bonifica l'interessato presenta il Piano di Caratterizzazione secondo le modalità di cui all'art. 242 (o 245 nel caso si tratti di sito di interesse nazionale) al fine di verificare il conseguimento dei valori di CSC della matrice suolo. Entro i successivi 45 giorni tale piano deve essere approvato e, successivamente, l'ARPA territorialmente competente procede a validazione dei dati in esso indicati. La validazione costituisce certificazione di avvenuta bonifica del sito. Qualora, invece, i valori di CSC non siano stati conseguiti all'esito degli interventi portati avanti secondo il progetto dell'interessato, si dovrà procedere secondo le modalità ordinarie di bonifica secondo l'art. 242.

All'interno di questo quadro normativo, il legislatore, attraverso l'art. 52 del D.L. di cui in premessa, ha inserito nel corpo del T.U.A. l'art. 242-ter, relativo agli interventi e alle opere nei siti oggetto di bonifica. La nuova norma, consente, nei siti oggetto di bonifica, la realizzazione di interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, di opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi ovvero di pubblico interesse, di mitigazione del rischio idraulico, per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili (esclusi impianti termoelettrici, salvi i casi di riconversione del combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali dell'assetto esistente) nonché la realizzazione di opere ad esse connesse, di infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7-bis, comma 2-bis, T.U.A. (ovvero il D.P.C.M. con cui vengono individuati, con eventuali aggiornamenti periodici semestrali, le tipologie di progetti

e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima -PNIEC- nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA in sede statale; tale disposizione è anch'essa frutto dell'intervento legislativo di cui al D.L. 76/2020). Tutto ciò a condizione che tali interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area (ciò con particolare riferimento alle norme per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. lgs. 81/2008). La verifica del rispetto di tali condizioni è affidata all'autorità competente ai sensi del Titolo V, parte quarta, D.Lgs 152/2006, nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (art. 242-ter, comma 2). Tuttavia, per alcune categorie di interventi, che dovranno essere individuate dal Ministro dell'ambiente per i siti di interesse nazionale, oppure dalle Regioni per le restanti aree, non necessiteranno della preventiva valutazione di cui al menzionato comma 2 (art. 242-ter, comma 3). Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, nonché nelle more dell'attuazione della disposizione del comma 3 da parte delle autorità indicate, trovano applicazione le lett. a), b), c) e c-bis) del comma 4, che prevedono: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto di bonifica ex art. 242, l'interessato può proporre all'ARPA competente un Piano di Indagini preliminari volto a valutare il non superamento delle CSC; b) nel caso in cui sia già posta in essere attività di messa in sicurezza operativa, l'interessato può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere su indicate, previa comunicazione all'ARPA, e al termine dei lavori lo stesso assicurerà il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee; c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 (ripristino da parte del responsabile e chiusura del procedimento tramite autocertificazione da inoltrare al Ministro dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune ed all'ARPAS entro 90 gg dall'inizio dell'attività di indagine) e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242 (ripristino da parte del responsabile dell'inquinamento con relativa autocertificazione da trasmettere al comune ed alla provincia entro 48 ore dalla comunicazione dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito).

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto della riforma, ovvero la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di verifica di impatto ambientale, il riferimento è agli artt. 50 e 51 del D.L. 76/2020. Si è già accennato alla riforma dell'art. 7-bis T.U.A., attraverso la introduzione del comma 2-bis, che prevede l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per i beni e le attività culturali,

previa intesa con la Conferenza dei servizi Stato - Regioni - Province autonome di Trento e Bolzano, le tipologie di opere necessarie per l'attuazione del P.N.I.E.C., nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali opere, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale. A seguito della conversione del D.L. in esame tale individuazione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. Oltre a ciò, l'articolato sistema di modifiche attuato dall'art. 50, cui inevitabilmente si rinvia, ha previsto anche la riforma dell'art. 8 T.U.A., che istituisce, col nuovo comma 2-bis, la Commissione Tecnica PNIEC, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti e delle opere individuate ai sensi del menzionato art. 7-bis, comma 2-bis. Da ultimo vale la pena sottolineare in questa sede, le riforme apportate agli art. 19 e 24 TUA, relativi allo svolgimento delle procedure amministrative di verifica di assoggettabilità a VIA e quella di VIA. Il comune denominatore di questi interventi è caratterizzato dall'intento del legislatore di ridurre i tempi del procedimento. In particolare, il riscritto art. 19 T.U.A. (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) prevede ora un termine di 5 giorni, per l'autorità competente, per verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata dal proponente con lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, decorrenti dalla ricezione dello stesso (salva la possibilità di chiedere, per una sola volta, integrazioni documentali). Inoltre contestualmente alla ricezione della documentazione, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale sul proprio sito internet e ne dà comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati. Il termine decorrente dalla predetta comunicazione, per la presentazione di osservazioni da parte degli interessati, è ora di 45 giorni, così come il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, decorrente dalla scadenza del termine per la presentazioni di osservazioni di cui sopra, salvo (e questa è un'altra novità della riforma) la possibilità di prorogare il termine per l'adozione del provvedimento per una sola volta, per non più di 20 giorni (prima erano 30), in casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto. Nella versione precedente, era previsto che l'autorità competente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni, potesse chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni; in tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento era di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione integrativa (salvo appunto, la proroga per ulteriori 30 giorni per casi eccezionali). Quanto all'art. 24 T.U.A. (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere), si segnala brevemente che i termini di cui ai commi 3 (30 giorni), 4 primo periodo (30 e 30 giorni), 4 secondo periodo (180 giorni), 5 ultimo periodo (30 giorni), sono ridotti rispettivamente a 15 giorni (comma 3), 20 e 20 giorni (comma 4, primo periodo), 60 giorni (comma 4 secondo periodo) e 10 giorni (comma 5, ult. Periodo), con l'intento, appunto, di velocizzare il procedimento amministrativo in essere.

Un aspetto interessante riguarda gli atti di cui agli articoli: 19, comma 3, art. 23, comma 4, art. 24, comma 5, art. 27, comma 6 e 7, ovvero: studio preliminare ambientale in formato elettronico, istanza di VIA corredata dagli allegati di cui al comma 1 art.23, modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, avviso al pubblico relativo al provvedimento unico ambientale e relative modifiche o integrazioni. Per questi atti è previsto un regime di pubblicità che possa porre eventuali interessati nella posizione di poter presentare osservazioni sulla procedura in essere. Tuttavia, col D.L. era previsto che tali comunicazioni potessero avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente. In sede di conversione tale possibilità è stata esclusa, con la conseguenza che graverà direttamente sulla Pubblica Amministrazione l'adempimento dei vari oneri comunicativi e di pubblicità per mezzo del proprio sito internet istituzionale.